



Direzione Contrattazione I
UO Stato, enti ed agenzie

All'Ente Parco nazionale

PEC:

Risposta a nota Prot. n. 1818 del 22/03/2019
Prot. ARAN E n. 2317/2019

Oggetto: Chiarimenti applicativi in materia di pausa obbligatoria (art. 23 del CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018).

Codesto Ente ha richiesto un chiarimento in merito alla pausa obbligatoria disciplinata dall'art. 23 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018. Si chiede, in particolare, se una pausa intermedia nell'arco del turno lavorativo, di durata compresa tra i 10 e i 15 minuti, sia idonea a interrompere il computo delle sei ore consecutive di lavoro che, ai sensi del richiamato art. 23, determinano l'obbligo di effettuazione della pausa di almeno 30 minuti.

Sulla problematica esposta, occorre innanzitutto chiarire che la pausa definita nel CCNL è esclusivamente quella dell'art. 23 e che valutazioni circa ulteriori e diverse "soste intermedie" disciplinate in sede di amministrazione non possono rientrare nella competenza della scrivente Agenzia.

La clausola contrattuale in oggetto (art. 23) sancisce il diritto del lavoratore ad una pausa di almeno 30 minuti qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. Tale diritto è finalizzato a consentire il ristoro delle energie psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto. La disposizione contrattuale risulta conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 66/2003 in materia, riconoscendo altresì un trattamento migliorativo nel prevedere una durata più ampia di quella minima sancita dalla legge, pari a 10 minuti.


Come la scrivente Agenzia ha più volte sostenuto, in ragione della formulazione scelta dal legislatore secondo cui "*Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto*", la pausa si configura come diritto-dovere del dipendente e non è suscettibile di rinuncia.

Se l'orario di lavoro non eccede le sei ore e in tale intervallo si verificano assenze - anche di breve durata - soggette a recupero, il mero prolungamento dell'orario, finalizzato al completamento delle ore dovute, non determina l'obbligo di effettuazione della pausa, perché non viene a configurarsi una prestazione di lavoro eccedente le sei ore. Ad esempio, in un modello orario 8-14, se il dipendente si assenta con una causale a recupero dalle 10 alle 10.15, l'uscita alle 14.15 non viola il disposto dell'art. 23.

Se, invece, la prestazione di lavoro prosegue oltre le sei ore, si ritiene che venga a configurarsi quella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 23 (prestazione di lavoro che eccede le sei ore) a cui le disposizioni di legge e del contratto annettono l'obbligo di effettuazione della pausa di almeno 30 minuti.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe



Protocollo Arrivo N. 2940/2019 del 10-05-2019
Doc. Principale - Copia Documento